



*Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Settentrionale*



Porti di Livorno, Piombino,
Portoferraio, Rio Marina,
Cavo, Capraia Isola

ORDINANZA N. 21/2021

REGOLAMENTO PER L'USO DELLE FONTI TERMICHE NELLE PARTI A TERRA E A BORDO DI NAVI E GALLEGGIANTI TRATTI A SECCO, ANCHE IN BACINO, NEL PORTO DI LIVORNO,

II PRESIDENTE

Vista la Legge 28.01.1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale", come successivamente integrata e modificata, ed in particolare l'articolo 6 comma 4, lettere a) ed e);

Visto il Decreto Ministeriale 6 aprile 1994, concernente l'individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Livorno, costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dalla foce del Calambrone fino al porticciolo Nazario Sauro escluso;

Visto il Decreto 14.03.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con il quale il Dott. Luciano Guerrieri è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno settentrionale per la durata di un quadriennio;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, adottato con Provvedimento presidenziale 16 ottobre 2019, n. 120;

Visto il Provvedimento presidenziale 17 ottobre 2019, n. 123, recante "Organigramma dell'AdSP e distribuzione delle funzioni";

Vista la Legge 13.05.1940 n. 690 "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti" e successivi aggiornamenti;

Visto il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e ss. mm. e ii.;

Visto il Decreto Ministeriale 15 maggio 1996 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto (GPL)";

Considerata la necessità di disciplinare quelle attività svolte nel porto di Livorno la cui competenza è in capo all'Autorità di Sistema Portuale ed il cui svolgimento ha riflessi diretti sulla sicurezza generale del porto, al fine dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 6 comma 4 lettere a) ed e) della Legge 84/94 e ss. mm. e ii., e della vigilanza ai sensi dell'articolo 24 comma 2-bis della stessa Legge;

Ritenuto necessario, pertanto, regolamentare l'utilizzo delle fonti termiche nelle parti a terra del porto di Livorno;

Tenuto conto degli esiti degli incontri tecnici tra i preposti uffici dell'AdSP, la Capitaneria di Porto di Livorno, l'A.S.L., i VV.F. e il Servizio Chimico di Porto;



Sede Centrale :
Scali Rosciano, 6
57123 Livorno, Italia
+39 0586 249411

Uffici di Piombino :
Piazzale Premuda 6/a
57025 Piombino, (LI)
+39 0565 229210

C.F. 92130540492
P.I. 01884020494
adsp@pec.portaltotirreno.it
www.portaltotirreno.it



Dato atto che con nota n. 23851 del 31/05/2021 è stata trasmessa alla Capitaneria di Porto di Livorno, all'A.S.L., ai VV.F. ed al Servizio Chimico di Porto la bozza di *“Regolamento per l'uso delle fonti termiche nelle parti a terra e a bordo di navi e galleggianti tratti a secco, anche in bacino, nel porto di Livorno”*, al fine di acquisirne i pareri di competenza;

Visto il parere della Capitaneria di Porto di Livorno, acquisito in data 11 Giugno 2021, con protocollo in ingresso n. 25938 del 11/06/2021;

Visto il parere della Unità Sanitaria Locale, acquisito in data 7 Giugno 2021, con protocollo in ingresso n. 24737 del 7/06/2021;

Visto il parere del Servizio Chimico di Porto, acquisito in data 3 Giugno 2021, con protocollo in ingresso n. 24308 del 3/06/2021;

Visto il parere del Comando Provinciale dei VVF di Livorno, acquisito in data 24 Giugno 2021, con protocollo in ingresso n. 28722 del 24/06/2021;

Vista la relazione n. 28784 del 24/06/2021, condivisa con il Dirigente sicurezza, ambiente e servizi, con cui il Capo Servizio sicurezza e Security dà atto dell'istruttoria condotta e propone l'adozione del seguente Regolamento;

Visto il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, come successivamente modificato ed integrato, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, come successivamente modificato;

Sentito il Dirigente della Direzione Sicurezza, Ambiente e Servizi; Sentito in merito il Segretario Generale.

ORDINA

Articolo 1

È approvato il *“Regolamento per l'uso delle fonti termiche nelle parti a terra e a bordo di navi e galleggianti tratti a secco, anche in bacino nel porto di Livorno”*, allegato alla presente Ordinanza della quale costituisce parte integrante e sostanziale, la cui entrata in vigore decorre dal 25/06/2021.

Articolo 2



La presente Ordinanza abroga ogni diversa disposizione in materia precedentemente emanata incompatibile e/o in contrasto con le disposizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza. Salvo che il fatto non costituisce più grave violazione, i trasgressori saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

La presente Ordinanza è pubblicata nella Sez. Albo on line del sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

Le disposizioni del presente provvedimento sono attuate senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione

**Il Presidente
Dott. Luciano Guerrieri**

Predisposto:	L'estensore - Responsabile del Procedimento Capo Servizio Sicurezza e Security	
Approvato:	Il Dirigente Direzione Sicurezza, Ambiente e Servizi	
Approvato:	Il Segretario generale	



“REGOLAMENTO PER L’USO DELLE FONTI TERMICHE NELLE PARTI A TERRA E

A BORDO DI NAVI E GALLEGGIANTI TRATTI A SECCO, ANCHE IN BACINO, NEL PORTO DI LIVORNO”

Articolo 1 (Campo di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina l’uso di fonti termiche nelle parti a terra e a bordo di navi e galleggianti tratti a secco, anche in bacino, nella Circoscrizione territoriale del porto di Livorno, definita dal D.M. 6 aprile 1994 di Livorno.
2. Sono esclusi dal presente Regolamento:
 - a) I lavori che comportano l’uso di fonti termiche individuati dall’art. 46 del D.Lgs 272/99 a bordo delle unità navali in galleggiamento, ormeggiate nel porto di Livorno o ancorate in rada, per i quali la competenza è del Comandante del Porto ai sensi dell’art. 81 del Codice della navigazione e che sono disciplinati con apposita Ordinanza emanata dalla competente Autorità Marittima;
 - b) I lavori che comportano l’uso di fonti termiche in aree private dell’ambito portuale;
 - c) I lavori che comportano l’uso di fonti termiche eseguiti all’interno di depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi o chimici allo stato liquido e altri prodotti affini siti in ambito portuale;
 - d) I lavori che comportano l’uso di fonti termiche per le nuove costruzioni eseguiti in cantieri navali;
 - e) I lavori di piccola carpenteria che comportano l’uso di fonti termiche in stabilimenti e officine appositamente attrezzate e confinate.

Articolo 2 (Definizioni)

- a) **AdSP:** Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale;
- b) **Porto di Livorno:** la Circoscrizione territoriale del porto di Livorno, definita dal D.M. 6 aprile 1994, costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dalla foce del Calambrone fino al porticciolo Nazario Sauro, escluso;
- c) **Fonti termiche:** qualsiasi lavoro che sia fonte di innesco incluse le fiamme libere, le attività di taglio a caldo, le attività di saldatura, le scintille di natura elettrica, le attività di molatura, lucidatura, foratura, scalpellatura o altre operazioni che creano scintille calde o superfici calde a causa di attriti o impatti e che comportino una temperatura del pezzo in lavorazione maggiore di 204°C;
- d) **Nave a secco:** una qualsiasi costruzione destinata alla navigazione ma posizionata fuori acqua;
- e) **Cantiere temporaneo:** area recintata e appositamente destinata ed attrezzata per la costruzione, demolizione, riparazione, manutenzione e trasformazione navale e/o adibito per ogni altro lavoro, in via temporanea;

- f) **Ambito terrestre:** edifici ed aree scoperte e/o coperte siti in porto, anche in concessione;
- g) **Impresa esecutrice/Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che ha la responsabilità dell'impresa che svolge i lavori; il comandante della nave è equiparato al datore di lavoro nei riguardi di membri dell'equipaggio addetti ad operazioni di trasformazione, manutenzione, riparazione, costruzione o demolizione navale;
- h) **Committente:** il soggetto per conto del quale l'impresa esegue i lavori, tenuto a svolgere l'azione di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 per evitare l'insorgere di rischi e/o pericoli derivanti dall'interferenza dei lavori da lui commissionati con altre attività presenti nell'area dove vengono svolti i lavori stessi;
- i) **Responsabile dei lavori:** la figura, nominata dall'impresa esecutrice, ovvero dal rispettivo datore di lavoro, responsabile della predisposizione delle misure di prevenzione previste nel DVR e della vigilanza sul loro rispetto e attuazione;
- j) **DVR:** il Documento redatto in base all'articolo 17, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008, integrato da quanto previsto dal D. Lgs. 272/99;
- k) **Squadra di pronto intervento e Servizio antincendio aziendale:** il servizio antincendio e gestione emergenze che ottempera all'articolo 6 del D.M. 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro";
- l) **A.S.L.:** PISLL dell'Azienda Sanitaria Locale;
- m) **Officine attrezzate e stabilimenti:** locali per i quali il datore di lavoro è tenuto a dare notizia alla ASL ai sensi dell'articolo 67 del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii., e locali in grado di garantire una compartimentazione antincendio REI 180 se posizionati all'interno di capannoni e/o magazzini portuali;
- n) **Servizio Chimico di Porto:** il servizio reso da Consulenti Chimici di Porto come da Circolare del Ministero dei Trasporti e Navigazione— unità di gestione infrastrutture per la navigazione ed il Demanio Marittimo prot. DEM3/1160 del 10/12/1999 – “Disciplina dell'attività dei consulenti chimici di porto;
- o) **Elemento scatolato:** elementi costruttivi come ad esempio tubi (elementi a sezione tonda, quadra, rettangolare, esagonale, ecc...) ottenuti per deformazione plastica e successiva chiusura del profilo con saldatura o elementi strutturali completamente chiusi senza la possibilità di ricambio d'aria all'interno dell'elemento stesso.

Articolo 3 (Uso di fonti termiche nelle parti a terra del porto di Livorno)

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione, ogni utilizzo di fonti termiche nelle parti a terra della circoscrizione territoriale del porto, con esclusione dei lavori di cui all'articolo 1 comma 2 del presente Regolamento, è soggetto alla preventiva *autorizzazione* dell'Autorità di Sistema Portuale - MTS.
2. Nell'utilizzo di fonti termiche di cui al precedente comma 1, sono compresi anche:

- i lavori di riparazione, manutenzione, trasformazione e demolizione che comportano l'uso di fonti termiche a bordo di navi e galleggianti tratti a secco, anche in bacino, se eseguiti nell'ambito di cantieri navali situati in aree non private del porto;
- i lavori di demolizione o costruzione di navi e galleggianti tratti a secco, che comportano l'uso di fonti termiche nell'ambito di eventuali cantieri temporanei autorizzati in area pubblica del porto, appositamente recintati ed attrezzati.

Articolo 4 (Tipologia dei lavori)

1. Ai fini del presente Regolamento i lavori che comportano l'utilizzo di fonti termiche vengono suddivisi in base alla loro pericolosità nelle seguenti tipologie:

a) Lavori di tipo "A" – Lavori Semplici

Lavori svolti in ambienti esterni ad una distanza di oltre i 265 metri da locali e/o luoghi aperti adibiti a deposito e/o uso di sostanze infiammabili, materiali combustibili e merci pericolose (appartenenti alle classi di prodotti infiammabili, combustibili, ossidanti ovvero alle classi 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2) fatta eccezione per l'uso del materiale strettamente necessario alle lavorazioni richieste.

Sono esclusi dai lavori di tipo A i lavori di elementi scatolati; detti lavori possono essere ricondotti a lavori di tipo A se l'elemento scatolato viene completamente bonificato.

b) Lavori di tipo "B" – Lavori Complessi

Rientrano nella tipologia di lavori di tipo "B" le seguenti attività:

- ✦ Lavori con uso di fonti termiche svolti in ambienti esterni ad una distanza inferiore ai 265 metri da depositi e/o condotte di ogni tipo, da sostanze infiammabili e/o combustibili;
- ✦ Lavori su elementi scatolati non bonificati;
- ✦ Lavori con impiego di fonti termiche in locali/spazi confinati;
- ✦ Lavori svolti in ambienti esterni in prossimità di luoghi di circolazione e/o zone di deposito o sosta di sostanze infiammabili e/o merci pericolose;
- ✦ Lavori di demolizione o costruzione con l'utilizzo di fonti termiche nell'ambito di eventuali cantieri temporanei autorizzati in area pubblica;
- ✦ Lavori di riparazione, manutenzione, trasformazione e demolizione che comportano l'uso di fonti termiche a bordo di navi e galleggianti tratti a secco, anche in bacino, se eseguiti nell'ambito di cantieri navali situati in aree non private del porto;
- ✦ Tutte le lavorazioni non espressamente previste nei lavori di tipo A.

La tipologia di lavoro (Tipo A/Tipo B) dovrà essere indicata a cura del Committente/Impresa esecutrice/Responsabile dei lavori, nell'apposito riquadro presente nell'istanza di cui all'allegato I del presente Regolamento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



Articolo 5 (Responsabilità dell'Impresa esecutrice)

Le direttive di esecuzione, il coordinamento, la responsabilità dell'attuazione delle misure di sicurezza inerenti ai lavori con l'utilizzo di fonti termiche sono a carico del Responsabile dei lavori dell'Impresa esecutrice, il quale dovrà garantire, per l'intera durata delle lavorazioni, la sua presenza sul posto o, comunque, l'immediata reperibilità.

Articolo 6 (Prescrizioni di sicurezza)

1. I lavori con l'impiego di fonti termiche dovranno essere eseguiti osservando le seguenti prescrizioni di sicurezza:
 - 1.1. Il Responsabile dei lavori dovrà assicurare, sotto la propria responsabilità, l'ottemperanza a tutte le norme di sicurezza antincendio vigenti;
 - 1.2. I lavori svolti all'esterno dovranno essere effettuati con condizioni meteorologiche (con particolare riguardo al vento) tali da non comportare un aggravio delle condizioni di rischio;
 - 1.3. Nei periodi di inoperosità delle bombole di ossigeno e di acetilene (o altra sostanza combustibile e/o comburente) e delle relative attrezzature, dovranno essere messe in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente in materia di stoccaggio e deposito, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e antincendio;
 - 1.4. Al termine delle attività con fonti termiche, le bombole di ossigeno e di acetilene (o altra sostanza combustibile e/o comburente) e le relative attrezzature dovranno essere riposte negli appositi depositi realizzati all'uopo all'interno dei cantieri navali o delle officine; in caso di assenza dei depositi sopracitati, le stesse dovranno essere allontanate dall'area portuale;
 - 1.5. Nelle immediate vicinanze della zona interessata dall'attività con fonti termiche, dovrà essere predisposto, a cura del Responsabile dei lavori, un numero di estintori adeguato per quantità e tipologia in relazione ai rischi d'incendio esistenti. Tutti gli estintori dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia;
 - 1.6. I quantitativi di ossigeno ed acetilene o altro gas combustibile e di gas comburente, utilizzati per l'esecuzione dei lavori con l'uso di fonti termiche, dovranno essere inferiori a quelli previsti ai punti 3 e 5 dell'allegato I di cui al D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011. Il numero di addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio dovrà essere inferiore a quello previsto al punto n. 9 dell'allegato I di cui al sopracitato D.P.R.. In caso contrario, sia per quanto concerne i quantitativi di gas usati e sia per quanto riguarda il numero di persone addette alle lavorazioni di saldatura o taglio, dovrà essere presentata, da parte dell'Impresa esecutrice, la relativa istanza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, come previsto dalla vigente normativa;
 - 1.7. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata da impedimenti all'accesso ad estranei e dovrà essere posizionata adeguata e visibile segnaletica indicante il pericolo e la necessità di attenzione, ai sensi della vigente normativa relativa alla segnaletica di sicurezza;
 - 1.8. La delimitazione e gli impedimenti all'accesso devono essere compatibili con il piano di emergenza ed evacuazione del sito interessato dai lavori;
 - 1.9. Nella composizione della squadra deputata all'esecuzione dei lavori, dovrà essere designato dal datore di lavoro un adeguato numero di unità addette alla lotta



antincendio che dovrà essere in possesso della relativa formazione ed addestramento (in particolare per l'uso delle attrezzature antincendio portatili e fisse) in conformità alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e antincendio.

Articolo 7 (Rilascio dell'autorizzazione)

1. Per i lavori di cui al precedente articolo 4, con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio dei lavori stessi, salvi i casi espressamente motivati da assoluta necessità ed indifferibilità, dovrà essere presentata all'AdSP l'apposita istanza secondo il modello in allegato I al presente Regolamento, del quale è parte integrante e sostanziale, a firma dell'Impresa esecutrice, del Committente e del Responsabile dei lavori. L'istanza dovrà essere in regola con la normativa sui bolli.
2. La richiesta di *autorizzazione* dovrà pervenire, tramite posta elettronica certificata, alla Direzione Sicurezza, Ambiente e Servizi – Servizio Sicurezza e Security, dell'AdSP nonché alla mail fontitermiche@portaltotirreno.it.
3. Per i lavori di tipo B di cui all'articolo 4 comma 1 del presente Regolamento, all'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - 3.1. certificato di non pericolosità rilasciato dal Consulente Chimico di porto;
 - 3.2. relazione tecnica in cui risultino:
 - 3.2.1. le modalità di esecuzione del lavoro;
 - 3.2.2. i materiali impiegati, specificandone i relativi quantitativi e tipologia delle sostanze combustibili e/o infiammabili e/o ossidanti;
 - 3.2.3. le attrezzature utilizzate;
 - 3.2.4. il personale impiegato;
 - 3.2.5. il numero di persone in possesso dell'attestato di formazione alla lotta antincendio di cui alla vigente normativa;
 - 3.2.6. Documento di valutazione dei rischi specifico per i lavori da eseguire che descriva le attività da svolgere e le modalità di svolgimento delle medesime, le attrezzature utilizzate e le misure di prevenzione e protezione attuate;
 - 3.2.7. una planimetria della zona e delle aree adiacenti a quella in cui devono essere effettuati i lavori, riportante l'area della zona cantierizzata;
 - 3.2.8. per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, modalità dell'assolvimento degli adempimenti di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177.
4. L'AdSP, qualora lo ritenga opportuno in relazione a lavori di particolare entità/complessità, avrà facoltà di richiedere pareri agli Enti/Autorità competenti o ulteriori dettagli ed informazioni in merito all'esecuzione degli stessi.
5. Qualora i lavori richiesti producano fonti luminose che possano turbare il servizio di segnalamento alle navi, l'impresa esecutrice/Committente dovrà munirsi anche di



dell'autorizzazione di cui all'art. 80 del Codice della Navigazione da parte della locale Capitaneria di Porto.

6. L'autorizzazione all'esecuzione dei lavori con fonti termiche sarà inviata alle Autorità competenti ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dalla normativa vigente.

Articolo 9 (Documentazione)

1. Durante tutta la durata dei lavori l'Impresa esecutrice dovrà avere immediatamente a disposizione, nel luogo dove gli stessi vengono eseguiti, copia dell'autorizzazione rilasciata dall'AdSP, esibendola su richiesta delle Autorità/Enti competenti alla vigilanza.



Allegato I

Spett.le
Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Settentrionale
Direzione Sicurezza, Ambiente e Servizi
adsp@pec.portaltotirreno.it
fontitermiche@portaltotirreno.it

Oggetto: *RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CON USO
DI FONTI TERMICHE A TERRA NEL PORTO DI LIVORNO*

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo, sele: delle	seguenti opzioni:
☐ Bollo assolto in forma virtuale	Identificativo della ricevuta di pagamento
☐ Bollo assolto in forma non virtuale	Numero identificativo marca da bollo

Il sottoscritti _____ in
qualità di Rappresentanti, rispettivamente della:

- _____ (Committente)
- _____ (Impresa esecutrice)

CHIEDONO

Il rilascio dell'“AUTORIZZAZIONE” per l'esecuzione dei lavori di seguito specificati con
l'impiego di fonti termiche:

Descrizione dei lavori:

_____;

Zona di esecuzione:

_____ 10/11



Periodo dei lavori:

_____.

All'uopo si specifica che il Responsabile dei Lavori sarà il _____, il quale dichiara:

- di aver preso visione della zona interessata dai lavori con l'uso di fonti termiche;
- di essere stato fornito di tutte le informazioni necessarie ad individuare possibili sostanze combustibili, infiammabili e/o comunque pericolose;
- di aver valutato tutti i possibili rischi derivanti dall'uso delle fonti termiche;
- che, in ottemperanza all'art.6 del *"Regolamento per l'uso delle fonti termiche nelle parti a terra e a bordo di navi e galleggianti tratti a secco, anche in bacino, nel porto di Livorno"*, i lavori da eseguirsi sono di tipo: ☐ A ☐ B
- di essere iscritto al Registro di cui all'art.68 del Codice della navigazione tenuto dalla Capitaneria di porto di Livorno;
- che verranno adottate tutte le misure di sicurezza previste dall'articolo 8 del *"Regolamento per l'uso delle fonti termiche nelle parti a terra e a bordo di navi e galleggianti tratti a secco, anche in bacino, nel porto di Livorno"*,
- l'area di cantiere sarà delimitata per mq. _____; • saranno addetti alla lotta antincendio il seguente personale:
- Sig. _____ (Allegato attestato di idoneità);
Sig. _____ (Allegato attestato di idoneità); Guardia fuochi
_____ n° iscrizione _____;
- che sarà attuata ogni altra precauzione che si rendesse necessaria per garantire la sicurezza degli interventi, anche se la medesima non è espressamente prevista dalla normativa richiamata;
- essere reperibile, per tutta la durata dei lavori, ai seguenti recapiti _____.

Firma

Il Committente

L'Impresa Esecutrice

Il Responsabile dei Lavori
